

# L'Iva diventa diritto di confine Arriva il nuovo codice doganale

## Delega fiscale

Testo in Cdm lunedì. Definiti meglio debitori e obblighi per l'imposta al confine

Accertamento solo dopo il contraddittorio sui verbali di constatazione di illeciti

**Marco Mobili  
Giovanni Parente**

L'Iva diventa un diritto di confine e rientra così nei tributi doganali, ossia i dazi all'importazioni e alle esportazioni che sono disciplinati dalle regole comunitarie. In questo modo attraverso l'imposta sul valore aggiunto sarà possibile individuare il debitore ed estinguere l'adempimento in Dogana. Una risposta alla pronuncia della Corte di giustizia datata 2022 (causa C-714/20) secondo cui non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta. Restano escluse dalla disciplina i casi di immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'Iva perché le merci sono destinate a una successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea oppure sono introdotte in un deposito Iva. È quanto prevede lo schema di decreto attuativo (lunedì all'esame preliminare del Consiglio dei mi-

nistri) della delega fiscale con le regole complementari al Codice doganale e che rivede il sistema delle sanzioni su accise e sulle altre imposte indirette su produzione e consumi.

Un Testo unico molto articolato che va ad aggiornare il quadro delle norme varate nel lontano 1973 (il Tuld). Non solo, il provvedimento interviene anche sull'ancor più datato Regio decreto 65 del 1896. Un'operazione di restyling necessaria per tenere il passo e completare l'allineamento anche con il Codice doganale dell'Unione in vigore dal 1° maggio 2016. Con due allegati, da una parte il Governo riforma i 122 articoli del Tuld e dall'altro interviene sulle norme complementari. Ossia, le misure che disciplinano il servizio di vigilanza terrestre, marittima e sui laghi ma anche sugli aeroporti, così come liquidazione, accertamento e riscossione dei diritti doganali. Il menù molto ricco prevede anche la riscrittura delle sanzioni penali per il contrabbando di merci e tabacco lavorato.

Nell'insieme delle misure, viene anche ricalibrato il sistema di controlli e vigilanza sugli scambi commerciali. Destinata ad avere un notevole impatto c'è l'estensione della possibilità di esercitare i poteri di visita, ispezione e controllo anche al di fuori degli spazi doganali con un duplice obiettivo: tutelare le merci in transito e monitorare il passaggio di valuta. In sostanza, con l'articolo 14 il nuovo Testo unico chiarisce che questa attività deve essere di esclusiva competenza dei militari delle Fiamme gialle, i quali potranno ispezionare e controllare tanto i bagagli, quanto i mezzi di trasporto (nautanti e aeromobili con relativi equipaggi e passeggeri inclusi) in arrivo e in partenza da o verso territori esteri.

Allo stesso tempo viene prevista una sorta di non stop dei controlli doganali. L'agenzia delle Dogane, infatti, potrà autorizzare su richiesta motivata operazioni anche oltre gli orari ordinari o fuori circuito. Verrà comunque riconosciuto un costo di servizio. A questo si aggiunge una maggiore capillarità dei presidi, in quanto anche nei posti più sperduti o dove si registra un modestissimo traffico di confine dove spesso il personale dell'Agenzia è insufficiente scenderanno in campo i militari della Guardia di Finanza (sarà il comandante generale ad adottare il provvedimento in funzione dell'assetto organizzativo del corpo).

Nessuno sconto poi sul rigido rispetto della linea di vigilanza doganale: il nuovo Testo unico vieta la costruzione di edifici in prossimità di questa delimitazione, oltre che nel mare territoriale. Per farlo sarà necessaria l'autorizzazione esplicita dell'Agenzia competente per territorio. Un vincolo che si estende anche alla costruzione e all'esercizio di aeroporti. Per garantire la vigilanza doganale la realizzazione di un aeroporto - anche se privato - dovrà ottenere il via libero preventivo del ministero dell'Economia.

Tra le altre novità alcune modifiche alle procedure di accertamento: introduzione dell'obbligo di notifica al dichiarante del risultato di laboratorio effettuate dall'Agenzia sulle merci; facoltà per il contribuente di chiedere la ripetizione delle analisi entro dieci giorni dalla notifica del risultato. Il verbale di constatazione dovrà contenere tutte le informazioni sulle attività poste in essere e, dalla data di notifica del verbale, il contribuente avrà diritto al contraddittorio. Solo dopo l'Agenzia potrà procedere a un provvedimento motivato di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





**Riordino.** Il nuovo Testo unico sulle Dogane lunedì in Consiglio dei ministri